



Logos P.A.
Fondazione

D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

(commento aggiornato al testo approvato in
Commissione Bilancio il 5 nov.)

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI
TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI
DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE
TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012**



PRINCIPI GENERALI

- Le modifiche apportate dal D.L. 174/2012 al TUEL sono finalizzate a:

Rendere più efficiente ed efficace la gestione amministrativa e contabile degli Enti Locali

Potenziare l'attività di controllo della Corte dei Conti per verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni

Implementazione dei controlli interni; maggiore aderenza del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai principi di revisione aziendale; introduzione del controllo strategico e del controllo sulle società partecipate (per gli enti locali con popolazione maggiore a 15.000 abitanti); controllo sugli equilibri finanziari



LINEE DIRETTIVE DEL D.L. 174/2012

- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo preventivo di legittimità dei principali atti della Regione, al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, sino ai Gruppi Consiliari;
- Rafforzamento dei controlli nelle Province e nei Comuni, con la verifica della legittimità e regolarità delle loro gestioni e del funzionamento dei controlli interni, nell'ottica dei provvedimenti destinati alla riduzione dei costi della politica;
- Proceduralizzazione delle misure volte a conseguire e preservare il riequilibrio finanziario pluriennale in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell'ente locale;

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



○ **Introduzione del nuovo articolo 41bis:**
Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo.

«1. Gli enti locali con popolazione superiore a **15.000 abitanti** sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di **pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza**. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere **sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1**, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



● *L'introduzione del principio di pubblicità delle informazioni economiche e patrimoniali degli amministratori, tocca in profondità l'organizzazione dell'ente locale.*



L'impressione generale è che, l'autonomia locale sia disciplinata da principi di virtuosità finanziaria, sul cui rispetto vigilano sia apparati indipendenti come la Corte dei Conti, sia apparati che rispondono all'amministrazione centrale.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Nuovo art. 49:** *Pareri dei responsabili dei servizi.*
- «1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»



ART. 3 D.L. 174/2012

TITOLO II - PROVINCE E COMUNI (MODIFICHE AL TUEL)

- *Aumento dei poteri e delle responsabilità del responsabile dei servizi che dovrà esprimere un parere ogni qual volta un atto dell'ente locale comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.*
- *Sarà opportuno prevedere una disciplina di maggiore tutela per il responsabile dei servizi per evitare l'ingerenza dell'organo politico.*
- *Obbligo di motivazione da parte della Giunta o del Consiglio, qualora la delibera sottoposta al parere dei responsabili dei servizi competenti non si conformi a detti pareri.*

ART. 3 D.L 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Art. 109 nuovo co. 2 bis:** *Conferimento di funzioni dirigenziali*



- Possibilità di revoca dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio finanziario di ragioneria, al **solo** caso di **gravi irregolarità** riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate.
- [*Quindi **non** per le cause indicate, con riguardo a tutte le posizioni dirigenziali, dal vigente art. 109, comma 1, TUEL (es. per inosservanza delle direttive degli organi politici esecutivi, o per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione)*]

ART. 3 D.L 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- *Questa disposizione non sembra essere sufficiente a tutelare l'effettiva indipendenza del dirigente in quanto resta comunque possibile, disporre un incarico a contratto a tempo determinato annuale, così da poter tenere comunque il dirigente condizionato alle decisioni dell'organo politico.*

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



○ **Sostituzione dell' art. 147: *Tipologia dei controlli interni*, principi generali:**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile serve per garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

2. I controlli interni riguardano:

- a. Controllo di gestione (efficacia, efficienza, economicità), ottimizzare rapporto tra obiettivi e azioni, risorse e risultati;
- b. Adeguatezza tra piani e risultati e obiettivi conseguiti in loro attuazione;
- c. Costante controllo degli equilibri finanziari (gestione competenza, residui, cassa), anche per gli obiettivi del patto di stabilità. Coordinato e vigilato dal Responsabile Finanziario.



INTERNAL AUDITING

- Funzione di controllo indipendente ed obiettiva di valutazione e di verifica delle operazioni, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione. È un utile strumento direzionale che si esplica nella misurazione e valutazione della funzionalità ed efficacia dei controlli aziendali.
- Attraverso l'Internal Auditing è possibile:
 - *Verificare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, sia finanziarie sia operative;*
 - *Esaminare i sistemi in atto per assicurare il rispetto di politiche, piani, procedure, leggi e regolamenti, verificandone l'effettiva ottemperanza;*
 - *Valutare che l'impiego delle risorse risponda a criteri di efficacia, economicità ed efficienza;*
 - *Verificare che attività e progetti si svolgano secondo i piani e che i risultati siano coerenti con gli obiettivi ed i traguardi stabiliti;*



INTERNAL AUDITING

- Per un corretto ed efficiente utilizzo dello strumento dell'Internal Auditing è necessario attivare monitoraggio a campione sulle determinazioni dirigenziali con l'obiettivo di evidenziare:
 - La regolarità delle procedure;
 - L'affidabilità dei dati e dei sistemi di controllo;
 - Gli indicatori di funzionalità (risultati);
 - Le eventuali proposte di modifica .

NUOVE TIPOLOGIE DI CONTROLLI INTERNI



- Il decreto Legge rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che l'Amministrazione deve disciplinare, nella propria autonomia normativa ed organizzativa, tenendo conto dei seguenti principi:
 1. Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione amministrativa;
 2. I soggetti che partecipano al sistema dei controlli: il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti responsabili dei servizi, le unità di controllo.



OBIETTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO

Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati;

Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno

Verificare, attraverso la redazione del bilancio consolidato, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;

Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

NUOVE TIPOLOGIE DI CONTROLLI INTERNI



1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. Controllo di gestione;
3. Controllo strategico;
4. Controllo della qualità dei servizi erogati.
5. Controllo sulle società non quotate;
6. Controllo di verifica degli equilibri finanziari della gestione;

...vediamo singolarmente ogni punto

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ART. 147 BIS



- **I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono:**

- **Preventivi (Co.1):** avvengono nella fase preventiva di formazione dell'atto e consistono:
 1. Nel parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del servizio competente;
 2. Nel parere di regolarità contabile;
 3. Nel visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal dirigente del servizio finanziario;

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ART. 147 BIS




- **Successivi (Co. 2):** avvengono sotto la direzione del segretario dell'ente e si svolgono secondo i principi generali di revisione aziendale.
- Hanno ad oggetto:
 1. campioni casuali di contratti e atti amministrativi;
 2. impegni e liquidazioni di spese;
 3. accertamenti di entrate;

Le loro risultanze (**Co. 3**) sono trasmesse ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti.



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE



CONTROLLO DI GESTIONE - DEFINIZIONE



Procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nella attività di realizzazione dei predetti obiettivi




Processo mediante il quale i dirigenti si assicurano che le risorse siano ottenute ed utilizzate efficacemente ed efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

CONTROLLO DI GESTIONE - OBIETTIVI



- Il controllo di gestione ha come obiettivi principali quelli di garantire:
 - ❖ La realizzazione degli obiettivi programmatici;
 - ❖ La corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - ❖ L'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione;
 - ❖ La trasparenza dell'azione amministrativa.

CENTRALITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE



ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTROLLO DI GESTIONE



- 1) Una corretta definizione della struttura organizzativa che corrisponda perfettamente alle esigenze gestionali e che permetta una razionale distribuzione della responsabilità e delle autorità nell'ambito dell'ente, insieme di azioni messe in atto secondo un preciso schema per il raggiungimento di obiettivi definiti. L'ente deve provvedere altresì ad individuare le responsabilità di spesa, di costo e di ricavo da assegnare ad ogni singolo settore, area o servizio organizzativo;
- 2) Una metodologia con cui si susseguono in modo continuo ed iterativo le principali attività del sistema al di fuori delle contabilità finanziarie;
- 3) Alcuni strumenti tecnico - contabili con i quali misurare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse;
- 4) Un sistema informativo che consenta la quantificazione e l'elaborazione dei dati necessari per effettuare il controllo;
- 5) Un'adeguata attività di reporting.

DECALOGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE



- 1) **Coinvolgere** nel processo di controllo sia gli organi politici che i dirigenti e funzionari;
- 2) Realizzare un reale processo di **programmazione**: ci devono essere documenti che propongono obiettivi e programmi realizzabili, risorse finanziarie effettive;
- 3) Elemento fondamentale nel processo di programmazione e controllo è rappresentato dal **BUDGET**: occorre definire correttamente gli obiettivi indicati, in modo che siano coerenti, semplici, chiari, raggiungibili, condivisi ma soprattutto misurabili; analogamente devono essere opportunamente individuati gli indicatori per ogni obiettivo per facilitare la successiva fase di verifica dell'andamento gestionale
- 4) Evitare di calare dall'alto soluzioni "preconfezionate" da altri, ma ricordarsi che il processo di programmazione e controllo deve essere **condiviso** da tutti gli organi dell'ente e soprattutto progettato su misura dello specifico ente;
- 5) Favorire la composizione e predisposizione di **strumenti di reportistica** semplici, chiari ed immediatamente intelligibili, anche attraverso l'uso di grafici e tabelle;

DECALOGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE




- 6) Impostazione della logica del **confronto spazio-temporale** sia in fase di programmazione che di rendicontazione;
- 7) Legare al processo di controllo il sistema di **valutazione del personale**, agganciando la corresponsione di premi all'effettivo raggiungimento degli obiettivi;
- 8) Consentire una lettura del processo di programmazione/controllo anche da parte dei cittadini: rendere **chiari e leggibili a chiunque i documenti** che includono scelte strategiche ed operative, nonché le verifiche sul loro stato di realizzazione, anche al fine di consentire un controllo di efficacia;
- 9) Ricordarsi che il controllo di gestione è un **processo ciclico**. La determinazione dei risultati consente da un lato di valutare il risultato raggiunto, dall'altro di rimodulare l'attività di programmazione attraverso anche una riformulazione degli obiettivi iniziali;
- 10) Favorire in tutti i modi l'introduzione della **cultura del miglioramento** continuo, della programmazione e della collaborazione.

CONTROLLO STRATEGICO



- Nuovo art. 147 ter: *Controllo strategico.*



- *Introduce il controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi negli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

CONTROLLO STRATEGICO: DEFINIZIONE



- Verificare l'effettiva attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione dagli organi di indirizzo (art. 6, 1 comma del d.lgs. n. 286/99): in altre parole controllo e valutazione rispondono ad una comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all'utilizzo delle risorse pubbliche.
- Obiettivo principale: analizzare il ruolo complessivo dell'ente nel territorio, attraverso la misurazione della congruità tra macro obiettivi predefiniti e risultati conseguiti a livello aggregato.

FINALITÀ DEL CONTROLLO STRATEGICO



Verificare se la strategia dell'ente è giusta: se le cose promesse sono state fatte, fatte bene ed in tempo


Analizzare gli eventuali scostamenti ed i fattori ostativi e quindi cercare i possibili rimedi

Identificare le responsabilità (politiche e gestionali) per la mancata attuazione delle scelte



Supporto delle funzioni di indirizzo politico: anche attraverso i reports del controllo di gestione il controllo strategico fornisce suggerimenti, indicazioni agli organi di indirizzo per rimediare agli errori commessi.

ATTIVITÀ DEL CONTROLLO STRATEGICO



CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI



- Può essere effettuato sia direttamente, sia tramite organismi gestionali esterni, con l'uso di metodi che consentano di misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

Per i Comuni con più di 15.000 abitanti è anche prevista:

(Art. 147 co. 3)

- ✓ la verifica, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del **bilancio consolidato**, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- ✓ la necessità di garantire il **controllo della qualità** dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI



Bilancio consolidato



- *Gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **devono** redigere un bilancio consolidato nel quale devono essere riportati i risultati gestionali dell'ente che saranno esposti insieme a quelli delle aziende partecipate, secondo criteri di competenza economica.*

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



○ **Art. 147 co. 4 e 5:**

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

(Individuazione dei soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema di controllo interno)

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

CONTROLLI SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE



- **Nuovo art. 147 quater**
- Introduzione dei controlli, da parte dell'ente locale, sulle società non quotate dall'ente stesso (**applicabile agli enti con più di 15.000 abitanti**)
- Per l'attuazione dei controlli l'amministrazione stabilisce preventivamente:
 1. **Obiettivi gestionali** a cui deve tendere la società partecipata secondo standard qualitativi e quantitativi;
 2. Un idoneo **sistema informativo** finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società.
- È previsto un monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate.
- I risultati complessivi sono rilevati mediante Bilancio Consolidato.

CONTROLLI SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE



- Le disposizioni previste dall'art. 147 quater **NON** si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che dispone:
- Sono considerate società controllate:
 - 1) Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
 - 2) Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
 - 3) Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI



- **Nuovo art. 147 quinquies:** *Controllo sugli equilibri finanziari.*
- Introduzione del controllo sugli equilibri finanziari, ivi compresi gli effetti che derivano dall'andamento finanziario degli organismi gestionali esterni.
- Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI



- Le modalità del controllo sono disciplinate dal Regolamento di contabilità dell'ente;
- Il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI



- **Sostituzione dell'art. 148:** *Controllo della Corte dei Conti.*
- Il controllo della Corte dei Conti è finalizzato:
 - Alla legittimità e regolarità delle gestioni;
 - Al funzionamento dei controlli interni volto al rispetto delle regole dell'equilibrio di bilancio.

E' possibile che la mancanza o inadeguatezza dei controlli possa provocare, almeno in teoria, le sanzioni agli amministratori previste nell'ultimo periodo.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI



- La Corte dei Conti eserciterà il controllo di legittimità preventivo su:
 1. Gli atti delle regioni che incidono sulla finanza pubblica;
 2. Gli atti amministrativi generali;
 3. Gli atti che adempiono agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Inoltre potrà valutare, con controlli mirati, sulle gestioni della parifica sul rendiconto consuntivo delle regioni la legittimità e la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni stesse.

Infine la Corte dei Conti avrà il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e, ogni sei mesi, l'elaborazione di linee guida sulla copertura finanziaria adottata dalle leggi regionali.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI



- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può inoltre attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
 - 1) **Ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria**
 - 2) **Disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio**
 - 3) **Anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi**
 - 4) **Aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali**

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI



- In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, secondo i principi propri dell'azione di responsabilità di cui alla Legge 20/1994, irrogano ai responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento della commissione della violazione.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI



- Nuovo art. 148 bis:
- Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:
 - Del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno
 - Dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'art. 119, co. 6 Cost.
 - Della sostenibilità dell'indebitamento
 - Dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI



- Per effettuare tali verifiche, le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti accertano che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente, in misura non inferiore al 90%.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI



- Nell'ambito di queste verifiche, gli enti interessati dovranno adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
- Tali provvedimenti saranno trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
- Qualora l'ente NON provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI



- Le modalità di controllo interno elencate dovranno essere definite con un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale o Comunale e dovranno essere operative entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dandone comunicazione al Prefetto e alla Corte dei Conti.

In caso di mancato rispetto del termine, il Prefetto invita formalmente ad adempiere entro i successivi sessanta giorni, trascorsi infruttuosamente i quali si avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

ART. 3 D.L. 174/2012

TITOLO II - PROVINCE E COMUNI

(MODIFICHE AL TUEL)



Art. 153 TUEL co. 4

- Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Art. 153 TUEL co. 4 modificato

- Il responsabile del servizio finanziario,[...] è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, [...] **e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.**

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- Novità introdotte all'art. 153 co. 4:



- Attribuzione al responsabile del servizio finanziario del compito di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione dell'ente

ART. 3 D.L. 174/2012

TITOLO II - PROVINCE E COMUNI

(MODIFICHE AL TUEL)



Art. 153 co. 6

- Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.

Art. 153 co. 6 modificato

- Il regolamento di contabilità disciplina [...] **nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti** ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Novità introdotte all'art. 153 co. 6:**



- *Obbligo da parte del responsabile finanziario di segnalare anche alla Corte dei Conti i casi di gestione che possa pregiudicare gli equilibri di bilancio.*

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **I nuovi commi 2bis e 2ter all'art. 166: *Fondo di riserva*, prevedono:**
 - Una riserva della quota minima dell'avanzo di gestione di copertura di eventuali spese non prevedibili;
 - Un aumento della quota minima dell'avanzo di gestione nel caso in cui gli enti locali deliberano anticipazioni tesoreria.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- Il fondo di riserva rimane tra 0,3 e 2% della spesa corrente. Tuttavia, se ci si trova in presenza di (effettive) anticipazioni di cassa o di utilizzo di fondi a destinazione vincolata per far fronte a deficienze di cassa, l'importo minimo è elevato a 0,45%.
- Metà del fondo minimo (0,15% o 0,225%) è riservato alla copertura di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- Nuovo co. 3 bis art. 187: *Avanzo di amministrazione.*



- *Se ci si trova in presenza di (effettive) anticipazioni di cassa o di utilizzo di fondi a destinazione vincolata l'avanzo di amministrazione non vincolato NON può essere utilizzato.*

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Art. 191 sostituzione del co. 3. :** *Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.*



- Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Modifiche all'art. 239: *Funzioni dell'Organo di revisione.***
- I pareri del revisore sono richiesti anche in materia di:
 1. Salvaguardia equilibri,
 2. Modalità gestione servizi e costituzione organismi esterni (partecipate)
 3. Mutui,
 4. Finanza innovativa,
 5. Debito fuori bilancio e transazioni,
 6. Regolamenti in materia di contabilità, patrimonio e tributi.
- I pareri sul bilancio e variazioni si esprimono in termini di congruità e attendibilità delle previsioni.
- I pareri sono obbligatori e in caso di mancata attuazione delle misure proposte, l'organo consiliare è tenuto a motivare adeguatamente la decisione.
- Al revisore, la Corte dei Conti trasmette anche i rilievi e le decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Nuovo art. 243 bis:** *Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.*
- È prevista una nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell'ente locale.
- Il ricorso a tale procedura sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare il termine per l'adozione misure correttive volte a scongiurare il dissesto.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- Il piano di riequilibrio finanziario può avere una durata massima di **5 anni**.
- Il piano deve tenere conto:
 1. Di eventuali misure correttive adottate dall'ente;
 2. Della puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati;
 3. Di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio;
 4. Della percentuale di rientro stimata per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Nuovo art. 243 ter:** *Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.*
- È istituito un Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali.
- I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
 - A. Dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extra tributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
 - B. Della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Nuovo art. 243 quater:** *Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione.*
- Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente **Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.**
- Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)



- **Nuovo Co. 5 bis Art. 243 quater:**
- Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.



ART. 3 D.L. 174/2012
TITOLO II - PROVINCE E COMUNI
(MODIFICHE AL TUEL)

- **Sostituzione co. 5 dell'art. 248:** *Conseguenze della dichiarazione di dissesto.*
- Le sanzioni previste per coloro che hanno contribuito al dissesto sono:
 - Gli amministratori non possono ricoprire per 10 anni incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati;
 - I sindaci e i Presidenti di Provincia non si possono candidare per 10 anni;
 - Sanzioni pecuniarie pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di dieci volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.